



## **ISTITUTO COMPRENSIVO**

**SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO**

23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) - DISTRETTO SCOLASTICO N. 22 – SONDRIO

SOIC80400N - Tel. / Fax (0342) 565.256 – 489006 Cod. fiscale 80000940140

e-mail [soic80400n@istruzione.it](mailto:soic80400n@istruzione.it)

posta certificata: [soic80400n@pec.istruzione.it](mailto:soic80400n@pec.istruzione.it)

# **CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO**

## **TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata**

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2011/2012.
3. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

### **Art. 2 – Interpretazione autentica**

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione autentica, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

## **TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI**

### **CAPO I - RELAZIONI SINDACALI**

#### **Art. 3 – Obiettivi e strumenti**

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, improntato alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti, nel rispetto della distinzione dei ruoli e della relativa responsabilità, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e di crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
  - a. Contrattazione integrativa
  - b. Informazione preventiva
  - c. Informazione successiva
  - d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
3. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

#### **Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente**

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

#### **Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa**

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le materie previste dall'articolo 6, comma 2, lettere j, k, l; dall'articolo 9, comma 4; dall'articolo 33, comma 2; dall'articolo 34 comma 1; dall'articolo 51, comma 4; dall'articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09.
2. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa e ad ogni conto le materie regolate all'art. 6 comma 2 lettera h,i,m CCNL.
3. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

#### **Art. 6 – Informazione preventiva**

1. Sono oggetto di informazione preventiva:
  - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
  - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
  - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
  - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
  - e. utilizzazione dei servizi sociali;
  - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
  - g. tutte le materie oggetto di contrattazione.
2. Sono inoltre oggetto di informazione le materie già previste dal CCNL comparto scuola del 29.11.2007 e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal d.lgs. 150/2009, e cioè:
  - a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
  - b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;

- c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

#### **Art. 7 – Informazione successiva**

1. Sono materie di informazione successiva:
  - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
  - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

### **CAPO II - DIRITTI SINDACALI**

#### **Art. 8 – Attività sindacale**

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato all'entrata della scuola primaria di Ponte in Valtellina (sede degli uffici), di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale CRT della scuola primaria di Ponte in Valtellina; concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

#### **Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro**

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente, di norma, con almeno dieci giorni di anticipo salvo motivi eccezionali. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno cinque giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento dell'ufficio di segreteria, per cui n. 1 unità di personale collaboratore scolastico per ogni plesso e n. 1 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

### **Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti**

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente .

### **Art. 11 – Referendum**

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

## **TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA**

### **Art. 12 – Collaborazione plurime del personale docente**

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

### **Art. 13 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA**

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
  - a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta
  - b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
  - c. disponibilità espressa dal personale
  - d. a rotazione per ordine alfabetico
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il Dsga - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica.

## TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

### CAPO I - NORME GENERALI

#### Art. 14 – Risorse

- Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
  - stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
  - stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
  - stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
  - residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
  - altre risorse provenienti dall'Amministrazione destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica (ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti e attività complementari di educazione fisica).
- Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad:

		<b>LORDO STATO</b>	<b>LORDO DIPENDENTE</b>
Fondo di istituto	€	128.946,91	97.171,68
Indennità direzione D.S.G.A.	€	5.215,11	3.930,00
Funzioni strumentali	€	14.535,44	10.953,41
Incarichi specifici	€	6.033,81	4.546,96
Ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti	€	12.345,03	9.302,87
Attività complementari di educazione fisica	€	4.777,88	3.600,52
<b>TOTALE RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>€</b>	<b>171.854,18</b>	<b>129.505,44</b>

#### Art. 15 – Attività finalizzate

- I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
- Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

		<b>Lordo Stato</b>	<b>Lordo dipendente</b>
Indennità di direzione D.S.G.A.	€	5.215,11	3.930,00
Funzioni strumentali al POF	€	14.535,44	10.953,41
Incarichi specifici del personale ATA	€	6.033,81	4.546,96
Ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti	€	12.345,03	9.302,87
Attività complementari di educazione fisica	€	4.777,88	3.600,52

#### Art. 16 - Docenti titolari di funzioni strumentali

- La misura dei compensi da attribuire ai docenti titolari di funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa è determinata in euro 1.500,00 lordo dipendente per anno scolastico. I compensi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli riservati dall'art. 19 della presente C.I.I.S. al collaboratore del D.S.

## CAPO SECONDO – UTILIZZAZIONE DEL FIS

### **Art. 17 – Finalizzazione delle risorse del FIS**

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

### **Art. 18 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica**

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15 della Contrattazione Integrativa d'Istituto, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati alle attività del personale docente una percentuale dell'80% e alle attività del personale ATA una percentuale pari al 20%.

### **Art. 19 – Stanziamenti**

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 17, sulla base della delibera degli OOCC di adozione del POF, e del Piano annuale delle attività il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
  - a. supporto al dirigente scolastico e al modello organizzativo dell'istituto (collaboratori del dirigente, insegnanti capogruppo, coordinatore servizio prevenzione e protezione, referenti orario scuola secondaria di 1<sup>a</sup> grado, comm. formazione classi, comm. alunni stranieri ed extracomunitari, comm. verifica e valutazione, commissione LIM, commissione dislessia, addetti pronto soccorso e antincendio): per una percentuale compresa fra il 20 e il 25%;
  - b. supporto alle attività didattiche (coordinatori Consigli di classe, coordinatori dei dipartimenti disciplinari, stesura PEI, incontri con ASL, assistenza mensa, stesura POF, referente orientamento e obbligo formativo, referenti dei laboratori, referenti educazione alla salute, referente corso ad indirizzo musicale): per una percentuale compresa fra il 15 al 20%
  - c. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa (progetti didattici, sito web, commissione giornalino): per una percentuale compresa fra il 25 e il 30%
  - d. attività d'insegnamento (corsi di recupero, sportelli didattici, alfabetizzazione alunni stranieri, potenziamento, arricchimento all'offerta formativa della scuola sotto forma di insegnamento): per una percentuale compresa fra il 15 e il 20%;
  - e. flessibilità organizzativa e didattica (compenso rapportato all'orario settimanale di servizio): per una percentuale compresa fra il 10 e il 15%.
2. Ai fini di cui ai commi a) e b) la misura dei compensi forfetari lordo dipendente, da corrispondere per a.s., al docente della cui collaborazione il dirigente scolastico può avvalersi, ai sensi dell'art. 34 CCNL 2006-2009 nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, e a cui possono essere delegati specifici compiti, si determina in € 2.000,00 annui per il collaboratore senza insegnamento a cui sono delegati compiti specifici compresi quelli di sostituzione del D.S., nei casi di sua assenza. Al secondo collaboratore viene attribuito un compenso forfetario di € 800,00. I compensi di cui al presente articolo non sono attribuibili ai docenti che svolgono funzioni strumentali.
3. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI (33% del fondo destinato al personale A.T.A.)

- a. flessibilità oraria e diversa distribuzione dell'orario pomeridiano: per una percentuale compresa fra il 25 e il 30%
- b. intensificazione del carico di lavoro per supporto al miglioramento dell'offerta formativa: per una percentuale compresa fra il 15 e il 20%;
- c. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione: per una percentuale compresa fra il 35 e il 40%;
- d. sostituzione D.S.G.A. (indennità di direzione e funzioni superiori): per una percentuale compresa fra il 15 e il 20%.

COLLABORATORI SCOLASTICI (67% del fondo destinato al personale A.T.A.)

- a. intensificazione del carico di lavoro per sostituzione colleghi assenti e/o servizio su più sedi: per una percentuale compresa fra il 20 e il 25%;
- b. flessibilità (unico collaboratore del plesso): per una percentuale compresa fra il 10 e il 15%;
- c. intensificazione del carico di lavoro per supporto al miglioramento dell'offerta formativa e alla didattica (vigilanza e/o in mensa, collaborazione progetti e piccola manutenzione): per una percentuale compresa fra il 55 e il 60%
- d. collaborazione con l'ufficio: per una percentuale compresa fra il 4 e il 6%.

#### **Art. 20 - Conferimento degli incarichi**

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

#### **Art. 21 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA**

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

#### **Art. 22 - Incarichi specifici**

- 1) Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
- 2) Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
  - a) comprovata professionalità specifica anche sotto forma di esperienza nel settore specifico;
  - b) disponibilità degli interessati;
  - c) ordine alfabetico rotazione negli anni.
- 3) La misura dei compensi per lo svolgimento di incarichi specifici per l'attuazione del P.O.F. di cui all'art. 47 CCNL scuola 2006-2009 viene definito in € 530,00 per gli assistenti amministrativi e in € 348,00 per i collaboratori scolastici. Ai fini dell'attuazione del comma 2 dell'art. 22 si assume come misura la retribuzione oraria tabella CCNL Scuola 2006-2009.

## **TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

### **Art. 23 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

### **Art. 24 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)**

1. Il RSPP è designato dal Dirigente all'esterno poiché il personale interno non ha le necessarie competenze tecniche indispensabili per l'assunzione della funzione.

### **Art. 25 - Le figure sensibili**

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
  - addetto al primo soccorso
  - addetto antincendio
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso
3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

## **TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 26 – Clausola di salvaguardia finanziaria**

1. In caso si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata il Dirigente – ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.

### **Art. 27 – Natura premiale della retribuzione accessoria**

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

Ponte in Valtellina, 22 dicembre 2011

Firmato RSU

Dirigente Scolastico  
(Gian Luigi Quagelli)  
F.to Gian Luigi Quagelli

Bera Dorina      F.to Dorina Bera

Pedrotti Loretta    F.to Loretta Pedrotti